

COMUNE DI ESTE

(Provincia di Padova)



PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Revisione: 15 marzo 2006

Redazione:

Ing. Daniele Suman
A.R.P.A.V. – Dipartimento di Padova
Via Ospedale 22 – 35131 PADOVA
Email: dappd@arpa.veneto.it

INTRODUZIONE	3
RIFERIMENTI LEGISLATIVI.....	3
DEFINIZIONI E SPECIFICHE.....	4
<i>La definizione delle classi acustiche</i>	4
<i>Riassunto dei limiti previsti</i>	4
<i>Fasce di transizione tra zone adiacenti con classi non contigue (DGR 4313/93)</i>	6
<i>Fasce di pertinenza per le infrastrutture di trasporto (DPR 142/04, DPR 459/98)</i>	6
MODALITA' OPERATIVE.....	6
<i>Criteri generali</i>	6
<i>Assegnazione di un sistema di punteggio alle aree omogenee individuate</i>	6
<i>Classificazione delle infrastrutture stradali ai fini dell'assegnazione dei punteggi</i>	7
<i>Operazioni di assegnazione o variazione della classe acustica alle aree omogenee</i>	9
- Identificazione delle aree da classificare in Classe I.....	9
- Identificazione delle aree da classificare in Classe V e VI	9
- Classificazione tramite punteggio delle aree rimanenti.....	10
- Identificazione di zone omogenee con classe III:	10
- Identificazione di zone omogenee con classe II:	11
- Identificazione di zone omogenee con classe IV:.....	11
<i>Attribuzione definitiva delle classi della proposta di zonizzazione</i>	11
Classe I.....	12
Classe II.....	12
Classe III.....	12
Classe IV	12
Classe V	12
ULTERIORI CONSIDERAZIONI.....	12
<i>Criterio del rispetto dei limiti di zone contigue</i>	12
<i>Fasce di transizione tra aree con classi non successive</i>	13
<i>Individuazione delle principali zone destinate alle manifestazioni pubbliche</i>	13
<i>Individuazione di realtà industriali da considerare come industrie a ciclo continuo</i>	14
<i>Fasce di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria</i>	14
<i>Classificazione delle infrastrutture stradali ai fini della verifica del rumore</i>	14
<i>Determinazione dei limiti di rumore per il traffico stradale per le infrastrutture classificate in categoria E e F previste dal codice della strada</i>	16
<i>Osservazioni sull'utilizzo delle cartografie allegate</i>	16
CONSEGUENZE ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	17
APPENDICE 1: Classificazione delle infrastrutture viarie adottata ai fini della verifica dei limiti di rumorosità;	
APPENDICE 2: Tabelle relative ai limiti e alle estensione delle fasce di pertinenza previste per le infrastrutture stradali;	
APPENDICE 3 – Punteggi assegnati alle aree omogenee e classe proposta	
APPENDICE 4 – Effetti della classificazione acustica per le amministrazioni comunali	

INTRODUZIONE

Da diversi anni il tema dell'inquinamento acustico è entrato nella sensibilità dei cittadini ed è oggetto dell'azione legislativa e di indirizzo da parte del Governo e degli Enti Locali.

La legislazione vigente prevede la suddivisione del territorio comunale in zone e la successiva classificazione delle stesse.

Tale provvedimento è inteso come strumento per perseguire il miglior compromesso tra l'esigenza dell'abitare e del fruire del territorio in maniera gratificante e la necessità di garantire ove possibile l'esistenza e la funzionalità dell'apparato produttivo e delle strutture legate alla mobilità o ad altre esigenze specifiche.

La proposta di zonizzazione è maturata dalla collaborazione attiva dei diversi Uffici Comunali che hanno fornito gli elementi di valutazione richiesti e hanno esplicitato gli indirizzi dell'amministrazione comunale, al fine di creare uno strumento che sia coerente con gli altri strumenti di pianificazione del territorio approvati.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

L'obbligo per i Comuni di adottare la classificazione acustica del territorio viene introdotto per la prima volta dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, che prevedeva sei classi possibili, fornendo una descrizione delle caratteristiche delle stesse e i limiti previsti per ciascuna classe.

La materia della tutela dell'inquinamento acustico è stata successivamente disciplinata dalla "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" n° 447 del 26 ottobre 1995, dove viene ripreso il concetto di classificazione acustica; tra i numerosi decreti previsti dalla legge quadro il DPCM del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" fornisce la descrizione delle sei classi previste ed i limiti da considerare per ciascuna di esse.

Il D.P.R. n° 459 del 18 novembre 1998 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art.11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario" fornisce le indicazioni sui limiti all'interno delle fasce di pertinenza e sull'estensione delle stesse, per il controllo del rumore dovuto alle sole infrastrutture ferroviarie.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 30 marzo 2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447" fornisce le indicazioni sui limiti all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e sull'estensione delle stesse per il controllo del rumore dovuto alle sole infrastrutture viarie.

La legge quadro demanda alle regioni il compito di fornire i criteri per la realizzazione delle zonizzazioni acustiche.

La Legge Regionale n°21 del 10/5/1999 "Norme in materia di inquinamento acustico" cita i criteri guida per la zonizzazione acustica forniti dalla Regione Veneto nella DGR n° 4313/93 "Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territo-

ri secondo le classi previste nella tab.1 allegata al DPCM 01/03/1991”, ammettendo altresì che dovranno essere rivisti in funzione delle legge quadro e dei suoi decreti applicativi.

DEFINIZIONI E SPECIFICHE

La definizione delle classi acustiche

Di seguito è riportata la descrizione delle sei classi in cui classificare il territorio, ai sensi della normativa nazionale (DPCM 14/11/1997).

Classe I – aree particolarmente protette: le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Classe II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività artigianali e industriali
Classe III – aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
Classe IV – aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie
Classe V – aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni
Classe VI – aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

Riassunto dei limiti previsti

I limiti previsti per le classi sono:

- Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una specifica sorgente sonora, misurato in prossimità della stessa;
- Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; all'interno degli ambienti abitativi si fa riferimento ad un limite di immissione differenziale;
- Valore limite di attenzione: il valore limite di rumore che segnala la presenza di potenziale rischio per la salute umana;
- Valore di qualità: i valori di rumore da conseguire nel medio-lungo periodo, mediante gli strumenti di intervento e di pianificazione a disposizione del comune.

I limiti previsti per i valori di rumorosità elencati sono:

Valori limite di emissione – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06:00÷22:00)	notturno (22:00÷06:00)
I – aree particolarmente protette	45	35
II – aree prevalentemente residenziali	50	40
III – aree di tipo misto	55	45
IV – aree di intensa attività umana	60	50
V – aree prevalentemente industriali	65	55
VI – aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite di immissione – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06:00÷22:00)	notturno (22:00÷06:00)
I – aree particolarmente protette	50	40
II – aree prevalentemente residenziali	55	45
III – aree di tipo misto	60	50
IV – aree di intensa attività umana	65	55
V – aree prevalentemente industriali	70	60
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite di qualità – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06:00÷22:00)	notturno (22:00÷06:00)
I – aree particolarmente protette	47	37
II – aree prevalentemente residenziali	52	42
III – aree di tipo misto	57	47
IV – aree di intensa attività umana	62	52
V – aree prevalentemente industriali	67	57
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

I valori limite di attenzione coincidono con i valori limite di immissione se fanno riferimento ai valori mediati su più periodi di riferimento dello stesso tipo; se riferiti a un'ora i valori della tabella sono aumentati di 10 dB per il periodo diurno e 5 dB per il periodo notturno.

In tutte le classi ad eccezione della classe VI è in vigore anche il limite di immissione differenziale all'interno delle abitazioni secondo quanto previsto dal DPCM 14 novembre 1997.

Si riportano inoltre alcune definizioni previste dalla DGR n° 4313/93 e dalla normativa nazionale.

Fasce di transizione tra zone adiacenti con classi non contigue (DGR 4313/93)

Qualora due zone adiacenti abbiano classi non contigue (Es. III e V) è possibile prevedere una fascia di transizione tra le due zone, nella quale è prevista l'applicazione dei limiti assoluti della zona con classe più elevata con la finalità di ottenere un adeguamento graduale ai limiti delle due adiacenti. Tale definizione è prevista solo nella D.G.R. ma non viene considerata nei successivi atti della normativa nazionale (legge quadro).

Fasce di pertinenza per le infrastrutture di trasporto (DPR 142/04, DPR 459/98)

Sono previste delle fasce di pertinenza delle infrastrutture viarie dove, unicamente per la rumorosità provocata dal traffico stradale, si considerano appositi limiti ed estensione delle fasce, che dipendono dalla classificazione delle strade secondo quanto indicato dal codice della strada.

Sono previste delle fasce di pertinenza intorno alle infrastrutture ferroviarie, dove, unicamente per la rumorosità provocata dal traffico ferroviario, si considerano appositi limiti.

Le altre sorgenti di rumore ricadenti all'interno delle fasce devono rispettare i limiti previsti dalla classificazione per la zona in cui insistono.

MODALITA' OPERATIVE

Criteri generali

Sono stati osservati i criteri generali presenti nella DGR, in particolare:

- La proposta è stata sviluppata a partire dalla cartografia numerica del territorio in scala 1:5000 fornita dalla Regione Veneto e dalle indicazioni relative al P.R.G. fornite dai competenti Uffici del Comune di Este.
- I confini tra le aree per le quali sono stati assegnati i relativi punteggi e quelle adiacenti, diversamente classificate, corrispondono per quanto possibile a elementi fisici naturali o alle infrastrutture di trasporto esistenti.
- Ove ritenuto opportuno sono stati presi a riferimento i confini delle zone previste dal P.R.G. vigente o linee che fanno comunque riferimento a confini naturali. Tali confini sono stati considerati in particolare per le zone D individuate dal P.R.G. per le quali è prevista l'eventuale assegnazione a priori della classe V e VI e per le zone in cui l'amministrazione ha indicato di voler prestare attenzione alla tutela del territorio (aree in classe I).
- Conformemente alle direttive regionali si è evitata una zonizzazione troppo frammentata e si è cercato di considerare la rappresentazione di ambiti funzionali significativi.

Seguendo questi criteri il territorio è stato suddiviso in zone.

Assegnazione di un sistema di punteggio alle aree omogenee individuate

Per ciascuna delle zone inizialmente individuate è stato attribuito un numero di area che le identifica in maniera univoca ed attribuito un punteggio tra quelli previsti dalla DGR per ognuno dei seguenti parametri: densità di popolazione, densità di attività commerciali e terziarie, densità di attività artigianali e industriali, tipologia e intensità del traffico.

La rappresentatività delle aree individuate è stata verificata dai competenti uffici comunali, che hanno contribuito altresì a determinare i punteggi dei rispettivi parametri descrittivi.

I punteggi assegnati sono riportati nell'appendice 3 in allegato alla presente relazione.

Ove ritenuto opportuno, in fase di revisione alcune aree omogenee sono state ulteriormente suddivise; per ciascuna delle parti dell'area iniziale sono stati riportati i punteggi relativi all'area omogenea originaria.

Classificazione delle infrastrutture stradali ai fini dell'assegnazione dei punteggi

Per la classificazione relativa all'intensità di traffico si è adottata una classificazione dei tratti viari che insistono sul territorio comunale o che fungono da confine del territorio comunale nelle seguenti classi: con traffico intenso, con traffico di attraversamento, a traffico locale.

La classificazione, effettuata dagli uffici comunali, ha portato ai seguenti risultati:

• tratti viari con traffico intenso:

Denominazione	Riferimento inizio tratto	Riferimento fine tratto
Via Ateste (SR10)	Via Padana Inferiore	Via Chiesa Motta
Via Augustea	Via Padana Inferiore	Via Schiavin
Via Caldevigo (SS247)	Via Schiavin	direzione Baone
Via Canevedo (SP42)	Via Prà	Via Deserto
Via Cesare Battisti	Via Prà	Via Padana Inferiore
Via Chiesa Motta (SR10)	Via Ateste	direzione Monselice
Via Cà Borli (SP6)	Via Meggiano (SP6)	direzione Baone
Via Deserto (SP42) dir. S.Elena	Via Deserto	direzione S.Elena
Via Deserto	Via Canevedo	direzione Villa Estense
Via F. Petrarca (SP6)	Viale Martiri	Via Reggiano
Via Guido Negri (SS247)	Via Vigo di Torre	Via Schiavin
Via Manfredini (SS91)	Via San Giovanni Bosco (SR10)	Via Peagnola (SS91)
Via Meggiano (SP6)	Via F. Petrarca (SP6)	Via Cà Borli (S.P. 6)
Via Padana Inferiore (SR10)	Via Ateste (SR10)	Via S. Giovanni Bosco (SR10)
Via Peagnola (SS91)	Via Manfredini	direzione Badia Polesine
Via San Giovanni Bosco (SR10)	Via Padana Inferiore	direzione Montagnana
Via Schiavin (SS247)	Via Guido Negri	Via Calderaio
Via Vigo di Torre (SS247)	Viale Martiri Della Libertà	Via Guido Negri
Viale Martiri Della Libertà (SS247)	Via Vigo Della Torre	Via Ateste

• tratti viari con traffico di attraversamento:

Denominazione	Riferimento inizio tratto	Riferimento fine tratto
Piazza B. Beatrice	Via Guido Negri	Via Matteotti
Via 28 Aprile	Via Settabile	Via Padana Inferiore
Via Alessi Isidoro	Via Garibaldi	Via Francescani
Via Azzo II d'Este	Via Principe Umberto	Via Tito Livio
Via Battisti Cesare	Via Principe Amedeo	Via Padana Inferiore
Via Borgofuro	Via Principe Amedeo	Via Martiri Della Libertà

• **tratti viari con traffico di attraversamento:**

Denominazione	Riferimento inizio tratto	Riferimento fine tratto
Via Cà Mori	Via Azzo II d'Este	Via Tito Livio
Via Callido G.	Via Ferro Guido	Via Deserto
Via Cavour	Via Matteotti	Via S. Tecla
Via Chiesa	Via Prà	Via Guota Larga
Via Chiesa Prà	Via Prà	Via Chiesa Prà
Via Consolazioni	Via Francesconi	Via Settabile
Via Cortona	Via Chiesa Motta	Via Stazione
Via D'acquisto Salvo	Via Giovanni XXIII	Via Degli Eganei
Via Degli Eganei	Via Salvo D'Acquisto	Via G. Vascon
Via Dell'industria	Via Ateste	Via Ateste
Via Ferro Guido	Via Callido	Via Ateste
Via Fiume	Via S. Antonio	Via Molini
Via Francescani	Via Pellesina	Via Consolazioni
Via Garibaldi	Via S. Tecla	Via Isidoro Alessi
Via Giovanni XXIII	Viale Martiri Della Libertà	Via G. Vascon
Via Guota Larga	Via Chiesa	direzione Villa Estense
Via Maganze	Via Pellesina	Via Augustea
Via Mandolari (SP62)	Via Rimebranze	direzione Calaone
Via Matteotti	Piazza B. Beatrice	Via Porta Vecchia
Via Molini	Viale Fiume	Via Principe Umberto
Via Pellesina	Via Maganze	Via Francescani
Via Pilastro	Via Settabile	Via Augustea
Via Prà	Via Cesare Battisti	Via Chiesa Prà
Via Principe Amedeo	Via Principe Umberto	Via Padana Inferiore
Via Rimembranze (SP62)	Via F. Petrarca	Via Mandolari
Via S. Antonio	Viale Fiume	Via Settabile
Via S. Fermo	Via Francesconi	Via P. Tono
Via S. Girolamo	Via Vigo di Torre	Via Azzo II D'Este
Via S. Tecla	Via Schiavin	Via Garibaldi
Via Settabile	Via S. Fermo	Via 28 Aprile
Via Settabile	Via S. Antonio	Via 28 Aprile
Via Stazione (di S. Elena) (SP42)	Via Deserto	direzione S. Elena
Via Taddeo D'Este	Via Giovanni XXIII	Via Reggiano
Via Tito Livio	Via Azzo II d'Este	Viale Martiri della Libertà
Via Tono Pietro	Via S. Fermo	Via Padana Inferiore
Via Vascon G.	Via Degli Eganei	Via Giovanni XXIII
Via Zuccherificio	Via Ateste	Via Deserto

- **tratti con traffico locale:** tutti i tratti non elencati come a traffico intenso o di attraversamento.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi è stato considerato anche il tracciato del progetto approvato della nuova statale 10 "Mantova - mare" come tratto con traffico intenso.

Operazioni di assegnazione o variazione della classe acustica alle aree omogenee

Sono state adottate le seguenti attribuzioni:

- Identificazione delle aree da classificare in Classe I

L'identificazione delle aree in classe I è effettuata direttamente dagli uffici comunali a prescindere dal punteggio ad esse associato; nell'esame dei complessi scolastici sono stati considerati solo quelli di "maggiore estensione".

L'amministrazione ha identificato le seguenti zone:

- l'area interna alle mura del castello di Este (area omogenea n. 271)
- l'area interessata dall'ospedale (area omogenea n. 982);
- l'area interessata dalla casa di riposo nei pressi di via Argine Restara (area omogenea n. 1871);
- l'area interessata dalla presenza del cimitero in via Augustea (area omogenea N.91), escluso il parcheggio antistante;
- l'area interessata dalla presenza del nuovo asilo nido nei pressi della zona PEEP in località Meggiaro (area omogenea n. 421);
- l'area individuata per la realizzazione del nuovo ospedale in prossimità del confine con il Comune di Monselice (area omogenea n. 1491);
- l'area interessata dalla presenza della scuola superiore "Duca d'Aosta" e l'area adiacente dove verrà realizzato un nuovo complesso scolastico; inoltre l'area interessata dalla vicina scuola media "A. Zanchi" (aree omogenee n. 631 e 592).

- Identificazione delle aree da classificare in Classe V e VI

L'amministrazione comunale non ha ritenuto di individuare nel suo territorio zone a cui attribuire la classe VI: la decisione è conseguente all'analisi della realtà esistente e alle scelte di pianificazione proprie dell'amministrazione, considerate le definizioni di classe V e VI proposte dalle normative vigenti.

Infatti pur essendo individuabili almeno due grandi aree, con destinazione urbanistica da P.R.G. a zona di tipo D, è stata comunque rilevata la presenza di piccoli gruppi di abitazioni o anche di singole realtà abitative ai margini e/o all'interno delle zone considerate.

In particolare ai margini della zona industriale sono state rilevate piccole zone con destinazione urbanistica differente e con la presenza di realtà abitative di origine prevalentemente antecedente allo sviluppo della realtà industriale.

Inoltre nell'analisi delle attività situate all'interno delle zone D è stata rilevata la presenza di attività industriali, ma anche di rilevanti attività commerciali e di terziario per le quali è stato ritenuto opportuno mantenere condizioni di migliore tutela a riguardo della rumorosità della zona.

E' stata attribuita perciò la classe V in linea generale alle aree classificate come aree industriali nel P.R.G. vigente (zone D) di estensione rilevante e caratterizzate dall'esistenza di realtà industriali di rilievo.

Verrà attribuita la classe IV a piccole zone adiacenti alla classe V individuata con presenza di piccole realtà abitative.

E' stata assegnata la classe V alle aree omogenee identificate dai n. 152, 160, 180, 191, 1141, 1150, 1200, 1210, 1220, 1230, 1240, 1252, 1260, 1290, 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 2320, 2360, 2370, 2390, 2400, 2410, 2420, 2431, 2451, 2460 (zone D corrispondenti alle due grandi zone a vocazione industriale e alcune estensioni delle stesse).

Viene assegnata la classe V anche all'area omogenea identificata dal n. 2380 in quanto all'interno di una più vasta realtà in classe V.

Le rimanenti aree in zone D sono inglobate in aree più ampie con diversa classificazione o concorrono alla determinazione del punteggio dell'area omogenea in cui ricadono.

- Classificazione tramite punteggio delle aree rimanenti

Per le rimanenti aree omogenee si è proceduto alla determinazione tramite punteggio di una prima ipotesi di classificazione acustica.

La valutazione dei punteggi è stata effettuata dai competenti Uffici Comunali.

Alla prima ipotesi di classificazione ottenuta dai punteggi sono state effettuate alcune variazioni che hanno portato alle assegnazioni seguenti:

- Identificazione di zone omogenee con classe III:

Conformemente agli indirizzi della DGR si è assunto che tutte le zone verdi interessate dall'utilizzo di macchine agricole siano comunque classificate in zona III; nel caso in esame la variazione è stata effettuata per le aree identificate dai n. 10, 20, 30, 50, 100, 220, 243, 340, 632, 680, 1550, 1660, 1710, 1830 alle quali con l'utilizzo dei punteggi era stata assegnata la classe II.

Si conferma altresì l'assegnazione della classe III, già indicata con l'utilizzo dei punteggi, per le aree omogenee identificate dai n. 40, 60, 70, 80, 92, 110, 120, 130, 140, 151, 192, 200, 210, 230, 251, 262, 274, 290, 300, 310, 320, 330, 359, 361, 372, 382, 390, 402, 410, 422, 430, 440, 450, 460, 471, 481, 483, 522, 540, 552, 562, 570, 580, 591, 603, 610, 622, 640, 661, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 780, 800, 810, 820, 830, 850, 860, 870, 950, 960, 970, 981, 990, 1020, 1030, 1060, 1070, 1080, 1100, 1110, 1270, 1280, 1380, 1390, 1400, 1410, 1420, 1430, 1440, 1480, 1492, 1500, 1510, 1520, 1540, 1560, 1570, 1580, 1591, 1600, 1610, 1621, 1630, 1640, 1650, 1670, 1680, 1690, 1700, 1720, 1730, 1740, 1750, 1760, 1770, 1780, 1790, 1800, 1810, 1820, 1840, 1850, 1860, 1872, 1880, 1890, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2020, 2030, 2040, 2050, 2061, 2063, 2090, 2101, 2120, 2130, 2140, 2150, 2160, 2170, 2180, 2190, 2200, 2210, 2220, 2230, 2250, 2280, 2310, 2452, 2470, 2480, 2490, 2500.

- Identificazione di zone omogenee con classe II:

Si propone l'assegnazione della classe II alle aree identificate dai n. 280, 351, 352, 353, 362, 371, 381, 401, 472, 482, 485, 491, 492, 501, 502, 510, 521, 530, 551, 561, 601, 602, 621, 650, 662, 670, 1592, 1622, 2062, 2070, 2080, 2102, 2110, 2240 alle quali il punteggio attribuiva una classe III in quanto ritenute corrispondenti alla descrizione di aree di tipo prevalentemente residenziale adiacenti a strade con traffico prevalentemente locale o comunque non contigue a realtà educative o ricreative che prevedano afflussi rilevanti di utenti.

Si conferma l'assegnazione della classe II all'area identificata dal n. 252, adiacente a via S. Stefano, in quanto interessata dalla presenza di una casa di riposo, e considerata la vicinanza di realtà di tipo industriale o comunque di intensa attività umana.

Si propone altresì l'assegnazione della classe II all'area n.273, a ridosso delle mura del castello.

Si conferma l'assegnazione della classe II all'area identificata dai n. 242, 1450, 1460, 1470, 1530 come indicato dai punteggi assegnati.

- Identificazione di zone omogenee con classe IV:

Si propone l'assegnazione della classe IV all'area identificata dal n.241 alla quale il punteggio attribuiva una classe II, in considerazione dell'importanza dell'adiacente zona in classe V, caratterizzata dalla presenza di impianti industriali con caratteristiche di funzionamento a ciclo continuo.

Si propone altresì l'assegnazione della classe IV alle aree identificate dai N. 170, 253, 261, 760, 770, 790, 840, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 1000, 1010, 1040, 1050, 1090, 1120, 1130, 1142, 1160, 1170, 1180, 1190, 1251, 2000, 2010, 2270, 2290, 2300, 2330, 2340, 2350, 2432, alle quali il punteggio iniziale attribuiva classe III.

Corrispondono di norma a piccole zone a carattere abitativo in prossimità di zone di maggiore estensione a carattere prevalentemente industriale e comunque con classe V assegnata, o a zone con discreta presenza di attività commerciali o artigianali e non classificate in zona V.

Si propone l'assegnazione in classe IV dell'area omogenea identificata dal n. 2260 interessata dalla presenza di una zona D per uniformità con la zona circostante in zona IV.

Viene attribuita la classe IV, per completezza, all'area n. 2510 corrispondente alla piazza del municipio.

Il risultato globale è riportato nelle mappe allegate alla presente relazione.

Attribuzione definitiva delle classi della proposta di zonizzazione

Si riportano di seguito i numeri identificativi delle singole aree omogenee suddivisi in base alla classe acustica attribuita:

Classe I - 91, 271, 421, 592, 631, 982, 1491, 1871.

Classe II - 242, 252, 273, 280, 351, 352, 353, 362, 371, 381, 401, 472, 482, 485, 491, 492, 501, 502, 510, 521, 530, 551, 561, 601, 602, 621, 650, 662, 670, 1450, 1460, 1470, 1530, 1592, 1622, 2062, 2070, 2080, 2102, 2110, 2240.

Classe III 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 92, 100, 110, 120, 130, 140, 151, 192, 200, 210, 220, 230, 243, 251, 262, 274, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 359, 361, 372, 382, 390, 402, 410, 422, 430, 440, 450, 460, 471, 481, 483, 522, 540, 552, 562, 570, 580, 591, 603, 610, 622, 632, 640, 661, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 780, 800, 810, 820, 830, 850, 860, 870, 950, 960, 970, 981, 990, 1020, 1030, 1060, 1070, 1080, 1100, 1110, 1270, 1280, 1380, 1390, 1400, 1410, 1420, 1430, 1440, 1480, 1492, 1500, 1510, 1520, 1540, 1550, 1560, 1570, 1580, 1591, 1600, 1610, 1621, 1630, 1640, 1650, 1660, 1670, 1680, 1690, 1700, 1710, 1720, 1730, 1740, 1750, 1760, 1770, 1780, 1790, 1800, 1810, 1820, 1830, 1840, 1850, 1860, 1872, 1880, 1890, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2020, 2030, 2040, 2050, 2061, 2063, 2090, 2101, 2120, 2130, 2140, 2150, 2160, 2170, 2180, 2190, 2200, 2210, 2220, 2230, 2250, 2280, 2310, 2452, 2470, 2480, 2490, 2500.

Classe IV - 170, 241, 253, 261, 760, 770, 790, 840, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 1000, 1010, 1040, 1050, 1090, 1120, 1130, 1142, 1160, 1170, 1180, 1190, 1251, 2000, 2010, 2260, 2270, 2290, 2300, 2330, 2340, 2350, 2432, 2510.

Classe V - 152, 160, 180, 191, 1141, 1150, 1200, 1210, 1220, 1230, 1240, 1252, 1260, 1290, 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 2320, 2360, 2370, 2380, 2390, 2400, 2410, 2420, 2431, 2451, 2460.

ULTERIORI CONSIDERAZIONI

Criterio del rispetto dei limiti di zone contigue

Le valutazioni, in fase preventiva e non, la verifica del rispetto dei limiti di rumorosità e gli eventuali interventi di bonifica delle situazioni di superamento dei limiti devono far riferimento non solo alla classe in cui è insediata la sorgente di rumore ma anche a quella, eventualmente diversa, in cui sono individuati i ricettori.

In particolare se una sorgente sonora è situata in una zona che risulta contigua con una zona con classe acustica inferiore, va innanzitutto valutato il rispetto dei limiti previsti nella zona con associata la classe acustica inferiore.

Tale criterio è da applicarsi anche nei confronti delle aree classificate nei Comuni limitrofi.

Fasce di transizione tra aree con classi non successive

Considerato che la presenza di fasce di transizione non è menzionata nella normativa nazionale vigente l'Amministrazione sceglie di non individuare le fasce di transizione previsti dai criteri orientativi della citata DGR della Regione Veneto; ove ritenuto opportuno sono eventualmente previste delle aree con classe intermedia rispetto a quelle inizialmente considerate.

Quanto sopra anche al fine di evitare situazioni di possibile incertezza nella verifica dei limiti.

Viene ribadito, nel caso di adiacenza di aree con classi non consecutive, il criterio per cui risulta prioritario che i valori misurati rispettino i limiti nella zona con classe inferiore.

Individuazione delle principali zone destinate alle manifestazioni pubbliche

L'Amministrazione comunale ha identificato le aree sulla cartina con apposita retinatura come i siti di maggior rilevanza per l'effettuazione di manifestazioni e spettacoli. La regolamentazione delle stesse sarà affrontata in sede di regolamento comunale e/o mediante autorizzazioni in deroga ai limiti stabiliti, come previsto dalla L.R. 10 maggio 1999, n.21.

Di seguito viene riportata una descrizione dei siti individuati e rappresentati nei documenti grafici relativi:

- A) Este – area relativa a piazza Maggiore, piazza Trento, piazza Trieste, via Matteotti, e alle vie di comunicazione tra le stesse;
- B) Este – l'area all'interno delle mura del castello;
- C) Este – area interessata dal patronato e dai campi sportivi del Redentore in via Fiume;
- D) Este – area interna all'ex collegio vescovile in via Garibaldi (nuovo parco urbano);
- E) Este – area circostante la chiesa delle Grazie in via Principe Umberto;
- F) Este – area interessata dal parcheggio sito in via Brunelli;
- G) Este – area del campo sportivo e del palazzetto annesso in via Bragadine;
- H) Este – area interessata dalla piazza nella zona PEEP di Meggiaro;
- I) Este – area interessata dalla piazza e dalla proprietà parrocchiale nei pressi della chiesa in via Meggiaro;
- L) Este – l'area interessata dalla pescheria vecchia;
- M) Este – l'area adibita a manifestazioni sportive a fianco della piscina comunale;
- N) Este – l'area interessata dalla biblioteca Dolphin-Boldù;
- O) Este – area circostante la chiesa della Salute in via Pellesina;
- P) Este – area destinata per cinema all'aperto scuola in via Garibaldi
- Q) Deserto – area circostante la chiesa e area relativa al vicino campo sportivo;
- R) Prà – area circostante la chiesa di Prà e area del patronato;
- S) Schiavonia – la piazza e l'area di accesso vicina alla chiesa;
- T) Motta – area circostante la chiesa di Motta.

Individuazione di realtà industriali da considerare come industrie a ciclo continuo

Alla data di redazione del presente documento viene identificata come attività che possiede i requisiti per essere considerata a ciclo continuo, ai fini della verifica dei limiti di rumore, l'impianto della ditta Cementizillo, sito in via Caldevigo.

Fasce di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria

Sono previste dalla normativa vigente delle fasce di pertinenza per le infrastrutture ferroviarie, all'interno delle quali il rumore ferroviario non è soggetto ai limiti delle zone ma a limiti specifici; il rumore ferroviario deve essere considerato senza il contributo di altre sorgenti sonore.

I limiti delle fasce di rispetto sono previste a 100 metri e a 250 metri dalla mezzera del binario più esterno, e dalle aree destinate alla movimentazione dei mezzi.

Il territorio comunale risulta interessato dal passaggio della ferrovia con direzione Padova-Bologna nella parte est, e dalla relativa stazione di S. Elena d'Este, e dal passaggio della linea Mantova-Monselice, che attraversa il territorio comunale da est-nord-est a ovest-sud-ovest, con la stazione ferroviaria di Este.

Allegata alla relazione è fornita una mappa con la rappresentazione indicativa dei limiti delle fasce di pertinenza previste per le infrastrutture ferroviarie esistenti.

Classificazione delle infrastrutture stradali ai fini della verifica del rumore

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 30 marzo 2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447" fornisce le estensioni delle fasce di pertinenza relative alle infrastrutture stradali e i limiti previsti all'interno delle stesse.

Il decreto definisce differenze di estensioni e/o di limiti facendo riferimento alla classificazione delle strade previste dal codice della strada vigente e a eventuali sottotipi (tipo A: autostrada; tipo B: extraurbana principale; tipo C: extraurbana secondaria con i suoi sottotipi; tipo D: urbana di scorrimento con i suoi sottotipi; tipo E: urbana di quartiere; tipo F: locale).

In assenza di una classificazione ufficiale dello Stato e del catasto citato dal D.P.R. n.142, ai soli fini della verifica del rispetto dei limiti di rumorosità, l'Amministrazione Comunale ha scelto di utilizzare la seguente classificazione provvisoria delle infrastrutture stradali che insistono sul proprio territorio:

- **S.R.10 "Padana Inferiore"** - via Ateste (tutta), via Chiesa Motta (tutta), via Padana Inferiore (tutta), via S. Giovanni Bosco (tutta): **Cb**
- **S.R.247 "Riviera"** – via Caldevigo (tutta), via Schiavin (tutta), via G.Negri (tutta), via Vigo di Torre (tutta), via Martiri della Libertà (tutta): **Cb**
- **S.P. 8 "Dei Bersaglieri"** – via Ventiquattro Maggio (tutta): **Cb**
- **S.P. 41 "Morosina"** - via Cortona (dalla rotatoria con la nuova bretella est fino all'incrocio con via Stazione e via Deserto), via Deserto (dall'incrocio con via Cortona fino al confine in direzione Villa Estense): **Cb**
- **S.P. 41 "Morosina"** - via Cortona (dall'incrocio con Via Chiesa Motta fino alla rotatoria con la nuova bretella est): **F**

- **Via Deserto** (da via Cortona a via Canevedo): **Cb**
- **Via Canevedo** (tutta): **Cb**
- **Via Cesare Battisti** (dall'incrocio con via Canevedo all'incrocio con via Padana Inferiore): **Cb**
- **S.P. 42 "Pisana"** - via Stazione (tutta), via Deserto (dal bivio di via Deserto in direzione S.Elena): **Cb**
- **S.P. 62 "Delle Cave"** - via Mandolari (tutta), via Rimembranze(tutta): **Cb**
- **S.P. 91 "Moceniga"** - via Manfredini (tutta), via Peagnola (tutta): **Cb**
- **Via Guido Ferro (tutta): Cb**
- **Via G. Callido (tutta): Cb**
- **Nuova Bretella est da via Callido fino al raccordo con la nuova statale in costruzione**, non ancora intitolata (tutta): **Cb**
- **Via Comuna** (da via S.Giovanni Bosco fino alla discarica): **Db**
- **Via Prà** (tutta): **Db**
- **Via Chiesa Prà** (tutta): **Db**
- **S.P. 6 "Di Cà Borin"** - via Petrarca (tutta), via Meggiaro (tutta): **F**
- **Tutte le rimanenti strade che risultano essere in esercizio alla data di redazione del presente documento sono da considerarsi comprese nelle categorie E e F.**
- **Per le strade di futura apertura verrà effettuata un'opportuna assegnazione di categoria**

L'indicazione della classe in base al codice della strada corrisponde, in territorio extraurbano, per le strade provinciali alla classificazione assegnata all'interno del regolamento approvato dalla Provincia di Padova sulla tassa OSAP, per le strade gestite dalla Società Veneto Strade a quella indicata da comunicazione diretta dell'ufficio competente.

Per le strade di diretta competenza comunale la scelta della categoria assegnata è stata effettuata in generale effettuando una classificazione funzionale dei diversi tratti viari, piuttosto che ispirarsi ai requisiti geometrici previsti dal vigente codice della strada.

E' da segnalare inoltre la decisione di utilizzare i limiti e le fasce previsti per la categoria Cb assegnata alle diverse arterie in territorio extraurbano, in particolare alla S.R. 10 "Padana Inferiore" e alla S.R. 247 "Riviera", anche alla prosecuzione delle stesse all'interno dei centri abitati, in particolare di quello di Este.

Quanto sopra in considerazione del fatto che il flusso del traffico delle arterie considerate non si differenzia nel passaggio da territorio extraurbano a urbano ed è costituito in prevalenza da traffico di passaggio.

La soluzione decisa dagli Uffici Comunali è quella di utilizzare ogni opportunità per favorire e promuovere la conclusione e la messa in funzione della nuova "Mantova Mare", che viene ritenuta la migliore soluzione per risolvere le situazioni di inquinamento acustico dovuto al traffico di passaggio all'interno dei centri abitati.

La classificazione dei tratti di strade situate all'interno dei centri abitati per i quali l'amministrazione ha deciso di considerare la categoria C verrà rivista una volta che la nuova arteria in costruzione sarà operante.

Qualora fosse completato dagli Enti competenti il catasto delle strade previsto dal nuovo codice della strada, dovrà ritenersi valida, ai fini della verifica dell'accettabilità del rumore prodotto dal traffico stradale, la classificazione dei tratti stradali indicata nel catasto citato.

Come indicato all'art.4 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29 novembre 2000 ("Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"), dove si intersecano più fasce di pertinenza si assume come limite complessivo da rispettare il maggiore fra i limiti di immissione previsti per le singole infrastrutture.

La fascia di rispetto viene misurata a partire dal confine della proprietà stradale.

In allegato alla presente relazione viene proposta una cartografia con la rappresentazione delle fasce previste per le sole infrastrutture esistenti espressamente citate nel presente paragrafo (strade regionali, provinciali, statali) con le seguenti indicazioni:

- la rappresentazione dei confini delle fasce è da ritenersi meramente indicativa e nel caso di dubbi sull'esatta delimitazione delle fasce si consiglia una verifica sul territorio delle distanze effettive;
- la valutazione dei limiti deve essere effettuata considerando anche le fasce di pertinenza delle infrastrutture con categoria assegnata E o F non espressamente indicate nella cartografia;
- le fasce di pertinenza sono relative ai limiti previsti per il rumore complessivo dovuto all'insieme delle diverse infrastrutture stradali considerate;
- la cartografia potrà essere aggiornata con l'aggiunta di fasce di pertinenza di nuove infrastrutture.

Nell'appendice 1 sono riportate le classificazioni assegnate alle infrastrutture stradali.

Determinazione dei limiti di rumore per il traffico stradale per le infrastrutture classificate in categoria E e F previste dal codice della strada

I limiti relativi alle classi E e F sono stati fissati dall'autorità comunale secondo quanto previsto dal relativo decreto.

Per entrambe le categorie E e F sono stabiliti i valori di 50 dB(A) per il periodo diurno e 40 dB(A) per il periodo notturno previsti per scuole, ospedali, case di cura e di riposo, sia per le infrastrutture stradali esistenti, sia per quelle di nuova costruzione.

Per entrambe le categorie E e F sono stabiliti i valori di 65 dB(A) per il periodo diurno e 55 dB(A) per il periodo notturno per i rimanenti recettori, sia per le infrastrutture esistenti sia per quelle di nuova costruzione.

Nell'appendice 2 sono proposte le tabelle relative ai limiti e alle estensioni delle fasce di pertinenza delle strade comprensive dei limiti stabiliti dall'autorità comunale per le categorie E e F.

Osservazioni sull'utilizzo delle cartografie allegate

Per qualsiasi incertezza sull'esatta posizione dei confini delle aree, dove non individuati da confini naturali, da strade o da ferrovie, si consiglia di fare riferimento ai confini originali del PRG o, in seconda battuta, delle proprietà.

Per i limiti delle fasce di rispetto, qualora sorgano dubbi si considerano le misure di distanza effettuate in loco; si ricorda al riguardo che la rappresentazione 1:5000 consente un grado di precisione di circa 5 metri.

Sulle sedi stradali non viene applicato nessun limite in quanto si considerano come sede di sorgenti sonore.

CONSEGUENZE ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Con la classificazione acustica del territorio la Legge Quadro è pienamente applicabile, anche per quanto riguarda il regime sanzionatorio; sono inoltre applicabili tutti i limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/97, compresi quelli di emissione.

Si ricorda che ciascuna sorgente sonora dovrà rispettare non solo i limiti previsti per la zona in cui giace, ma anche quelli specifici di immissione relativi alle zone circostanti.

Per quanto riguarda in particolare il rispetto dei limiti di immissione, in base alla normativa vigente le imprese hanno 6 mesi dalla data di attuazione della classificazione acustica del territorio comunale per presentare eventuali piani di risanamento acustico

Dopo tale termine, se non è stato presentato nessun piano, dovranno essere rispettati tutti i limiti previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli previsti per l'interno delle abitazioni.

Conformemente allo spirito della Legge Quadro, è auspicabile che il Comune si proponga, usufruendo degli strumenti amministrativi previsti dalla normativa, di perseguire nel lungo periodo il rispetto dei limiti di qualità per tutto il territorio.

Padova, il 15 marzo 2006

Allegati:

- Appendice 1: Classificazione delle infrastrutture viarie adottata ai fini della verifica dei limiti di rumorosità;
- Appendice 2: Tabelle relative ai limiti e alle estensione delle fasce di pertinenza previste per le infrastrutture stradali;
- Appendice 3: elenco dei punteggi assegnati alle aree omogenee;
- Appendice 4: breve introduzione alle conseguenze dell'adozione della classificazione
- 4 mappe in formato A0 con la rappresentazione del territorio comunale
- 1 CD ROM con i file relativi.